

# Dichiarazione sulla protezione dei dati personali per il rilevamento europeo della qualità delle cure

## Paragrafo 1 Condizioni generali

### Articolo 1 Termini in uso

Nella presente dichiarazione sulla protezione dei dati personali i termini usati sono da intendersi come segue:

1. *Ospedale che prende parte alla misurazione*: Ospedali, i cui dati sono stati registrati nell'ambito della misurazione.
2. *Dati dell'ospedale*: Dati riferiti alla frequenza, prevenzione e trattamento di fenomeni di cura di un determinato ospedale.
3. *Dati non classificabili*: I dati non classificabili sono quei dati che richiedono troppo tempo, denaro e impegno umano per poter essere classificati rispetto a una singola persona o un ospedale.
4. *Misurazione*: La raccolta combinata di dati di un ospedale nell'ambito del rilevamento europeo della qualità delle cure.
5. *Titolare*: Autorità che esercita il controllo sulla misurazione, in questo caso l'Università di Maastricht.
6. *Autorità di riferimento*: La persona sotto la cui responsabilità vengono riuniti i dati per il rilevamento europeo della qualità delle cure. In questo caso il direttore del progetto LPZ.
7. *Coordinatrice/coordinatore dell'ospedale*: La persona che ha l'incarico di trasmettere i dati dell'ospedale ed è responsabile della misurazione all'interno dell'ospedale, non fa parte dell'organizzazione titolare del progetto europeo.
8. *Trasmissione di dati a terzi*: Trasmissione di dati raccolti nel corso della misurazione a una persona o istanza al di fuori dell'organizzazione titolare, ad eccezione dell'ospedale che partecipa alla misurazione.
9. *Pazienti*: Tutte le persone curate e assistite in un ospedale.
10. *Dichiarazione sulla protezione dei dati*: La presente dichiarazione compresi i due allegati.
11. *Dati dei pazienti*: I dati dei singoli pazienti, raccolti durante la misurazione (vedi allegato 1).

### Articolo 2 Validità della dichiarazione sulla protezione dei dati

Questa dichiarazione sulla protezione dei dati personali per il rilevamento europeo della qualità delle cure ha validità a partire dal 1° gennaio 2008.

### Articolo 3 Obiettivi dell'organizzazione

Il rilevamento europeo della qualità delle cure (LPZ) è una misurazione annuale delle prevalenze di fenomeni di cura degli ospedali svizzeri. Nell'ambito di questa misurazione, gli ospedali ricevono i dati necessari per l'analisi degli indicatori di performance relativi ai pazienti che devono poi essere registrati a livello individuale. La misurazione offre inoltre la possibilità di avere una conoscenza approfondita sulle prevalenze, la prevenzione, il trattamento e la gestione di fenomeni di cura specifici (indicatori di qualità), in modo da realizzare provvedimenti mirati per migliorare la qualità della cura dei fenomeni stessi.

Gli obiettivi della misurazione sono:

1. Migliorare la conoscenza della frequenza dei fenomeni di cura sia a livello nazionale che a quello dell'ospedale e dei reparti.
2. Migliorare la conoscenza delle differenze di prevalenza dei fenomeni di cura tra i singoli ospedali, i singoli reparti e i singoli gruppi di pazienti.
3. Migliorare la conoscenza delle prevalenze dei fenomeni di cura anche rispetto a tempi più lunghi.
4. Migliorare la conoscenza delle interazioni tra i diversi fenomeni.
5. Migliorare la conoscenza dell'efficacia dei provvedimenti presi per prevenire i fenomeni di cura.

### Articolo 4 Partecipazione alla misurazione

La partecipazione alla misurazione è volontaria. Questo vale sia per l'ospedale che partecipa che per i pazienti.

#### **Articolo 5 Tipo di dati raccolti e messi a disposizione**

Gli ospedali che partecipano alla misurazione mettono a disposizione i dati dell'ospedale raccolti annualmente nel giorno nazionale della misurazione. Questi dati comprendono:

1. Un profilo dell'ospedale e dei reparti che partecipano alla misurazione.
2. I dati generali dei pazienti e i dati specifici sui fenomeni di cura registrati di tutti i pazienti partecipanti negli ospedali che partecipano alla misurazione.
3. I dati sui provvedimenti preventivi e curativi che sono stati presi individualmente nei confronti dei fenomeni di cura.

#### **Articolo 6 Trattamento dei dati raccolti**

1. Le collaboratrici e i collaboratori dell'ospedale provvedono a una misurazione adeguata e affidabile dei dati dei questionari preparati dalla LPZ. La coordinatrice, il coordinatore dell'ospedale raccoglie i questionari ed è responsabile del loro inserimento con l'ausilio del programma di Flycatcher Internetresearch via Internet. I dati vengono inoltrati all'autorità di riferimento.
2. La coordinatrice/il coordinatore dell'ospedale archivia successivamente i questionari compilati. I questionari rimangono proprietà dell'ospedale. I questionari, con preventiva approvazione dell'ospedale, possono venire esaminati esclusivamente dall'autorità di riferimento.
3. L'ospedale che partecipa alla misurazione riceverà dall'autorità di riferimento entro una settimana i risultati del proprio ospedale in forma tabellare, con indicazione delle differenze tra i dati dei reparti e della categoria del reparto.
4. L'ospedale riceve dall'autorità di riferimento due mesi dopo il rilevamento europeo della qualità delle cure anche i risultati nazionali.

#### **Articolo 7 Custodia dei dati**

I dati dell'ospedale vanno conservati per almeno un anno, in accordo con le direttive dell'ospedale.

#### **Articolo 8 Protezione dei dati dei pazienti singoli**

L'autorità di riferimento dispone dei dati elettronici di tutti gli ospedali partecipanti e li elabora per gli scopi citati nell'articolo 3. I dati raccolti nella misurazione non possono essere ricondotti a singoli pazienti.

#### **Paragrafo 2 Diritti dell'ospedale che partecipa alla misurazione**

#### **Articolo 9 Informazioni**

L'autorità di riferimento fornisce all'ospedale partecipante alla misurazione tutte le informazioni necessarie. Le informazioni comprendono:

1. Informazioni sugli obiettivi della misurazione
2. Informazioni sulla partecipazione alla misurazione
3. Informazioni sulle procedure della misurazione
4. Informazioni sul tipo di dati raccolti nel corso della misurazione
5. Indicazioni su questa dichiarazione sulla protezione dei dati personali
6. La partecipazione alla misurazione implica il carattere vincolante di questa dichiarazione
7. Informazioni sui diritti dell'ospedale partecipante di prendere visione, cambiare ed eliminare i propri dati
8. Informazioni sul diritto di fare ricorso contro la trasmissione di dati a terzi

#### **Articolo 10 Richiesta di eliminare i dati che l'ospedale ha raccolto nel corso della misurazione**

1. Le richieste dell'ospedale partecipante di prendere visione, cambiare ed eliminare i dati raccolti nel corso della misurazione devono essere indirizzate per iscritto dall'ospedale interessato all'autorità di riferimento. L'autorità di riferimento controlla l'identità e l'autorizzazione del richiedente.

2. Entro 4 settimane dal ricevimento della richiesta, l'autorità di riferimento comunica per iscritto all'ospedale partecipante alla misurazione, in quale modo la richiesta è stata accolta.

#### **Articolo 11 Reclami**

1. L'ospedale partecipante alla misurazione può inoltrare presso l'autorità di riferimento un reclamo riguardo la procedura di misurazione e gli effetti di questa dichiarazione sulla protezione dei dati, fatto salvo il diritto di promuovere un'azione legale.
2. L'autorità di riferimento è tenuta ad evadere immediatamente il reclamo e a dargli corso entro un periodo di 4 settimane dal ricevimento dello stesso. L'autorità offre al reclamante la possibilità di chiarire per iscritto o a voce le ragioni del reclamo.
3. Nel caso in cui il reclamo venga considerato giustificato, l'autorità di riferimento risolve la ragione del reclamo e prende le misure necessarie per evitarne una ripetizione.
4. Il diritto dell'ospedale partecipante a promuovere un'azione legale rimane immutato anche dopo la conclusione del procedimento di reclamo interno.

#### **Paragrafo 3 Trasmissione di dati a terzi da parte del titolare**

##### **Articolo 12**

L'autorità di riferimento trasmette di dati dell'ospedale esclusivamente a condizione che l'ospedale partecipante alla misurazione abbia espresso la sua approvazione.

##### **Articolo 13**

La misurazione (o parte di essa) può essere usata, sulla base degli accordi contenuti nell'allegato 2, anche senza l'approvazione dell'ospedale, per studi scientifici dell'autorità di riferimento o da terzi.

#### **Paragrafo 4 Altre norme**

##### **Articolo 15**

La misurazione non ha alcuna relazione con altre misurazioni che hanno raccolto dati dell'ospedale.

##### **Articolo 16**

In tutti gli altri casi non compresi in questa dichiarazione sulla protezione dei dati o in caso di dubbi sull'interpretazione di questa dichiarazione, decide l'autorità di riferimento.

##### **Articolo 17**

L'autorità di riferimento si riserva il diritto di introdurre dei cambiamenti. L'autorità di riferimento è tenuta a informare immediatamente le coordinatrici e i coordinatori degli ospedali partecipanti alla misurazione degli eventuali cambiamenti della presente dichiarazione sulla protezione dei dati.